

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1110 del 05/03/2018
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico COMUNE: Grizzana Morandi (BO), loc. Molino Rizzoni CORSO D'ACQUA: torrente Limentra di Treppio TITOLARE: Idroelettrica Molino Rizzoni srl CODICE PRATICA N. BO08A0194/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1165 del 05/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico

COMUNE: Grizzana Morandi (BO), loc. Molino Rizzoni

CORSO D'ACQUA: torrente Limentra di Treppio

TITOLARE: Idroelettrica Molino Rizzoni srl

CODICE PRATICA N. BO08A0194/15RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con

decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65= e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Viste:

- l'istanza assunta al Prot.n. PG/2015/761338 del 15/10/2015 (pratica n. BO08A0194/15RN01) presentata dalla Ditta Idroelettrica Molino Rizzoni srl, P.I. e C.F. 03246501203, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con cui viene richiesto il **rinnovo** della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Limentra di Treppio, ad uso **idroelettrico**, con una portata massima di 26.000 l/s, media di 6.215 l/s, per produrre con un salto di 4,10 m una potenza nominale di 250 Kw, rilasciata con determinazione n. 4129 del 29/03/2012;
- le integrazioni volontarie presentate il 10/05/2017 con prot. PGB0/2017/10162 e il 18/09/2017 con prot. PGB0/2017/21547;

Richiamate:

- la determinazione n. 4129 del 29/03/2012 con cui è stata rilasciata alla ditta E-Vento Acqua srl, P.I. e CF. 02658191206, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Limentra di Treppio, in comune di Grizzana Morandi, loc. Molino Rizzoni, ad uso idroelettrico con scadenza al 31/12/2015 (pratica BO08A0194);
- la determinazione n.15234 del 28/11/2012 per il cambio di titolarità della concessione a favore della ditta Idroelettrica Molino Rizzoni srl (pratica BO08A0194/12VR01);

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo è quello idroelettrico ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. e) della L.R. n.3/1999;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- il prelievo avviene nel corpo idrico fluviale "Limentra di Treppio - immissione Reno", codice 060600000000 3.2 ER, con stato ecologico "buono", in condizioni di stress quantitativo assente, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C) e

il valore di DMV stabilito nella concessione da rinnovarsi non necessita di adeguamento (allegato D);

Verificato che:

- il progetto esecutivo dell'impianto, della scala di risalita per la fauna ittica e dei lavori interferenti con l'alveo hanno ottenuto l'autorizzazione idraulica da parte del Servizio Tecnico Bacino Reno con prot. PG/2013/308788 del 11/12/2013, come prescritto nel disciplinare di concessione;
- in fase operativa i lavori sono stati seguiti anche dai tecnici dell'autorità idraulica competente, che hanno fornito in loco le opportune e necessarie indicazioni e prescrizioni per la tutela idraulica del corso d'acqua, disponendo di non far eseguire la scogliera in destra idraulica a monte della briglia, ma di prolungare quella in sinistra idraulica a difesa della sponda in erosione, dei terreni e della sovrastante strada provinciale;
- il concessionario ha ottemperato alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato alla concessione n.4129/2012, tra cui la presentazione del piano di monitoraggio della scala di risalita per la fauna ittica;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione pari ad € 87,00=;
- dei canoni pregressi di concessione per gli anni dal 2012 al 2017, per un importo complessivo pari ad € 20.871,03=;
- del deposito cauzionale pari ad un importo di € 3.380,00=;

Ritenuto che il deposito cauzionale, già versato in data 24/04/2012 per l'importo di € 3.380,00= (in riferimento al procedimento B008A0194), possa essere ricompreso nel presente procedimento B008A0194/15RN01 e che necessiti di adeguamento per un importo di € 176,75=;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione richiesta, alle condizioni indicate nel presente atto, di cui **si richiamano le seguenti prescrizioni:**

- la manutenzione della scala di risalita della fauna ittica dovrà prevedere anche la sistemazione della limitrofa sponda destra dell'alveo, onde evitare che l'evoluzione del movimento franoso possa danneggiare la briglia o la scala stessa;

- Dovrà essere effettuato un monitoraggio della funzionalità della scala di risalita mediante una campagna annuale (da effettuarsi per due anni) di rilevamento della fauna ittica con marcaggio e ricattura a monte e a valle della briglia. Gli esiti annuali dovranno essere trasmessi alla scrivente Struttura e alla Regione Emilia-Romagna ("Servizio Tutela e Risanamento Aria, Acqua e Agenti Fisici" e "Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca").

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta Idroelettrica Molino Rizzoni srl, P.I. e C.F. 03246501203 nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, **il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica** superficiale dal torrente Limentra di Treppio, in comune di Grizzana Morandi (BO), loc. Molino Rizzoni, mediante opera di presa dotata di paratoia, posta in sinistra idraulica a monte di una briglia, sui terreni identificati catastalmente al foglio 74, antistante map. 153, per **uso idroelettrico** rilasciata con determinazione n. 4129 del 29/03/2012.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito con portata massima di 26.000 l/s, portata media di 6.215 l/s**, per produrre con un salto di 4,10 m, energia idroelettrica con la **potenza nominale di 250 Kw**;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013, **al 31/12/2036**.

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

1) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

2) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso idroelettrico, calcolato applicando la normativa vigente, è **fissato in € 3.556,75=** per l'anno 2018 ed è già stato versato dal richiedente, anticipatamente al rilascio del presente atto, a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 4129/2012, scaduta in data 31/12/2015, il Concessionario **ha corrisposto il canone** per gli anni 2012-2017 ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale

aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.

6) di stabilire che, ai sensi delle Leggi n.959/53, n.925/80, il concessionario è tenuto anche alla **corresponsione dei sovracanonni annui ivi disciplinati**, a favore dei comuni di Grizzana Morandi, Camugnano e della Città Metropolitana di Bologna e di notificare ai medesimi enti il presente atto per gli adempimenti di competenza;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e s.m.i., è **fissata in € 3556,75=**, ed ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 3.380,00=, in ragione degli aggiornamenti del canone, per un **importo aggiuntivo di € 176,75=**, che è **stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è superiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto, **andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione** della determinazione dirigenziale di concessione che sarà inviata in tre copie conformi, di cui una dovrà essere restituita alla SAC di Bologna e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'imposta di registro, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dal DLgs n. 33/2013 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Limentra di Treppio, assentita alla ditta Idroelettrica Molino Rizzoni srl, P.I. e C.F. 03246501203, (pratica BO08A0194/15RN01);

Art.1

Descrizione delle opere di presa, quantitativi e modalità di prelievo, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso del medesimo.

Il prelievo di risorsa idrica per **uso idroelettrico** è stabilito nella **portata massima di 26.000 l/sec e media di 6.215 l/s**, in loc. Molino Rizzoni, per produrre, con un salto netto di 4,10 m, energia idroelettrica con la potenza nominale di **250 kw**. Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa, saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art.17 del R.D. n.1775/1933.

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A) L'opera di presa è posta in sinistra idraulica, in corrispondenza del terreno distinto nel NCT del Comune di Grizzana Morandi al foglio 74, fronte mappale 153, coordinate UTM RER X= 664.634 Y= 897.811. E' costituita da una canaletta in cemento armato, posta a monte e in aderenza alla gaveta della briglia, e da una presa a sfioro posta sulla sponda sinistra del torrente; entrambe le strutture sono protette da una griglia metallica. I flussi derivati dalle due opere si immettono nella vasca di calma dalla quale le acque vengono immerse in turbina dopo avere subito una seconda sgrigliatura fine.

La dimensione e la configurazione di entrambe le griglie sono tali per cui il materiale più grossolano (rami, tronchi) viene lasciato defluire in alveo seguendo il naturale flusso della corrente. Il materiale più fine (sostanzialmente fogliame e ramaglie sottili) che passa attraverso la griglia grossolana ed entra in vasca di calma viene filtrato dalla griglia e depositato sulla canaletta di scarico del materiale sgrigliato. Quest'ultima canaletta viene continuamente mantenuta "in lavaggio" da un'asola tarata realizzata sulla vasca di calma che permette il rilascio in continuo di un flusso di acqua che provvede al trasporto del materiale sgrigliato in alveo.

B) L'edificio di centrale, posto immediatamente a valle della briglia in sinistra idraulica, è realizzato quasi

completamente interrato in conglomerato cementizio armato gettato in opera. Le dimensioni planimetriche del manufatto sono di circa 8x7 metri.

C) L'opera di scarico in alveo delle acque turbinate consiste in un canale in cemento armato interrato che raggiunge l'alveo del Limentra immediatamente a valle della briglia; il tratto di sponda adiacente all'uscita è protetto con massi ciclopici di pezzatura adeguata a consentire un deflusso naturale per evitare erosioni della sponda.

D) E' previsto un rilascio in alveo (DMV) indipendente dalla presa, che è assicurato da un apposito stramazzo ubicato nella briglia; tale volume viene rilasciato in alveo immediatamente a valle della briglia tramite una scala in pietrame per la risalita dei pesci, posta in destra idraulica.

Art.2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3

Prescrizioni

In considerazione che il solo tratto sotteso dall'impianto idroelettrico è rappresentato dalla parete verticale della briglia, il quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire a valle dell'opera di derivazione (DMV) sarà il solo quantitativo necessario per la funzionalità della scala di risalita della fauna ittica. **Tale valore non dovrà essere inferiore a 100 l/s.**

Per assicurare il rilascio del DMV, **dovrà essere sempre garantita la pulizia dello stramazzo sfiorante nella scala di risalita per la fauna ittica.**

La manutenzione della scala di risalita della fauna ittica dovrà prevedere anche **la sistemazione della limitrofa sponda destra dell'alveo, onde evitare che l'evoluzione del movimento franoso possa danneggiare la briglia o la scala stessa.**

Dovrà essere effettuato un monitoraggio della funzionalità della scala di risalita mediante una campagna annuale (da effettuarsi per due anni) di rilevamento della fauna ittica con marcaggio e ricattura a monte e a valle della briglia. Gli esiti annuali dovranno essere trasmessi alla scrivente Struttura e alla Regione Emilia-Romagna ("Servizio Tutela e Risanamento Aria, Acqua e Agenti Fisici" e "Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca").

L'opera di derivazione è dotata di appositi misuratori delle portate e dei volumi di acqua derivati. I valori giornalieri di portata derivata dovranno essere trasmessi (in formato tabellare) alla scrivente Struttura al termine di ogni anno solare.

Si ricorda che la manutenzione di tutte le opere interferenti con il corso d'acqua sarà a totale carico del concessionario che dovrà preventivamente comunicare al Servizio Area Reno e Po di Volano l'esecuzione delle stesse, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, mentre dovrà ottenere la specifica autorizzazione idraulica per le manutenzioni straordinarie; ciò al fine di garantire sia la difesa dell'ambiente e della proprietà, che il buon regime delle acque.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, sono a carico esclusivo del Concessionario che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dalla Struttura concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la

difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 2102/2013, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2036.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2036**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della Struttura.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il

ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art. 8

Canone della concessione e sovracanon

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art.34 del R.R. n.41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Il canone per il prelievo di risorsa idrica comprende anche il canone per l'occupazione delle aree demaniali con le opere di presa, ai sensi dell'art.23 del R.R. n.41/2001.

Ai sensi dell'art.30, comma 3 del R.R. n.41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni

competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Ai sensi delle Leggi n.959/53 e n.925/80, il concessionario è tenuto anche alla corresponsione dei **sovracanoni** annui ivi disciplinati, a favore dei comuni di Grizzana Morandi, Camugnano e della Città Metropolitana di Bologna.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato per accettazione dal sig. Marco Marconcini in qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta Idroelettrica Molino Rizzoni srl, P.I. e C.F. 03246501203

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.